



COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 2340/2020

Santo Stefano al Mare, 20/03/2020

ORDINANZA SINDACALE URGENTE E CONTINGIBILE N. 5/2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (CORONA VIRUS) - CHIUSURA ALLO STAZIONAMENTO ED AL TRANSITO RELATIVAMENTE ALLA PISTA CICLABILE, A TUTTE LE SPIAGGE UBICATE ED I MOLI NEL COMPRESORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell'emergenza connessa al contagio da Covid-19 (Corona Virus);

VISTO i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati rispettivamente in data 8, 9 e 11 Marzo 2020, immediatamente esecutivo, a mezzo del quale sono state adottate misure urgenti per contenere il contagio dal Covid-19 (Corona Virus);

DATO ATTO CHE, in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Santo Stefano al Mare ha adottato sempre opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;

VISTO altresì l'articolo 50, comma 5°, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

VISTO L'Ordinanza della Regione Liguria n. 9 del 20/03/2020 in cui si ordina ai Sindaci Liguri di:

1. "individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020";
2. "nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le 00.00 di sabato 21/03/2020 e le ore 24.00 del 03/04/2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze"
3. "di vietare dalle ore 00.00 di sabato 21/03/2020 alle ore 24.00 di venerdì 03/04/2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case"

SENTITO, in ordine all'individuazione delle aree maggiormente suscettibili di generare assembramenti di persone, il Responsabile del Settore Polizia Locale e dato atto che il testo del

provvedimento è stato preventivamente trasmesso, via pec, alla competente Prefettura/UTG di Imperia in data odierna a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

DATO ATTO CHE l'istruttoria relativa alla predisposizione della presente ordinanza è stata curata dal Responsabile della Polizia Locale, Sovrintendente Demetrio Vadalà, il quale viene contestualmente nominato responsabile del procedimento a norma della Legge N. 241/1990;

PRESO ATTO CHE la Polizia Locale, nel corso del normale controllo del territorio, ha potuto verificare che la mobilità maggiore di persone ha interessato, negli ultimi tempi, il tratto di pista ciclabile che attraversa il Comune di Santo Stefano al mare, nonché le spiagge ove, nelle giornate particolarmente miti, vengono utilizzate a scopi elioterapici da numerose persone;

EVIDENZIATO CHE, a causa dell'urgenza, non è stato possibile procedere al formale avvio del procedimento a norma dell'articolo 7 della Legge N. 241/1990;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

La chiusura al transito ciclopeditone, con decorrenza dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e fino alle ore 24.00 di venerdì 03 aprile 2020, salvo diversa disposizione in merito, della pista ciclabile nel tratto di competenza comunale, fatta eccezione per le esigenze residenziali di accesso alle private abitazioni e per gli attraversamenti trasversali per accedere alle strade parallele, nonché il divieto di accedere e stazionare sulle spiagge e sui moli

PRECISA CHE

- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale e che il Responsabile del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Sovrintendente Demetrio Vadalà;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;

DISPONE

- Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano al Mare, nella Home page del sito internet www.santostefanoalmare.im.it e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- La vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza sono affidate alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine;

COMUNICA CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO

(Elio Di Placido)

